



TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

IL GIUDICE DELEGATO

Nel procedimento di liquidazione giudiziale iscritto al N. 22/2023 R.G.L.G.

contro

Letta l'istanza depositata dalla Curatela in data 06/02/2024;
letti gli atti,
condivise integralmente le ragioni menzionate nella suddetta istanza, che motivano l'accogliibilità dell'istanza;

rilevato che la società sottoposta a liquidazione giudiziale *in bonis* aveva stipulato un **contratto di locazione finanziaria SS 372240, stipulato con [REDACTED] in data 9.10.2017 avente la durata di 60 mesi;**

evidenziato che il contratto predetto alla data di apertura della liquidazione giudiziale risultava ancora pendente, come esposto dalla Curatela;

rilevato che il **subentro** è funzionale all'interesse della massa dei creditori, in quanto la complessiva operazione economica è vantaggiosa e foriera di risparmio di spese per la procedura e per il ceto creditorio per le ragioni seguenti:

rilevato che, come affermato dalla Curatela, è conveniente per la massa il subentro nel rapporto contrattuale pendente in quanto, *“il costo complessivo per il subentro e di riscatto, così come quantificato dalla [REDACTED] [REDACTED] (Euro 6.702,69) è inferiore al valore di stima del macchinario determinato dall'ing. Bernardini (Euro 15.000,00)”*;

considerato, difatti, che *“la [REDACTED] ha versato la quasi totalità dei canoni di locazione (52 canoni mensili e maxi canone di Euro 3.000,00) e ha quindi già corrisposto il prezzo di acquisto (Euro 28.000,00, oltre IVA) anticipato dalla [REDACTED] per l'acquisto del macchinario”*;

rilevato, ancora, che si tratta di beni che appaiono funzionali e strategici, ai fini della ripresa dell'attività di impresa, e funzionale a salvaguardare l'avviamento imprenditoriale;

rilevato che non parrebbe, invero, conveniente sciogliersi dal contratto ex artt. 172 e 177 CCII poiché è palese che la procedura concorsuale non trarrebbe alcun vantaggio patrimoniale da tale operazione;

rilevato, in conclusione, che è economicamente conveniente per la massa dei creditori versare la somma residua ed esercitare il riscatto, pagando il prezzo d'opzione, essendo intenzione di collocare poi

il bene con procedura competitiva a prezzo migliorativo, unitamente agli altri beni che compongono l'azienda;

considerata la necessità di provvedere in ogni caso anche in sostituzione ex art. 140 comma 4 CCII, per urgenza ed impossibilità di costituzione e funzionamento del comitato dei creditori ex art. 140 comma 4 CCII;

**P.Q.M.
IL GIUDICE DELEGATO**

Dato atto di quanto sopra,

Visto l'art. 172 CCII,

- 1. AUTORIZZA** la Curatela a subentrare dal contratto di locazione finanziaria SS 372240, stipulato con ██████████ in data 9.10.2017 avente la durata di 60 mesi, avente ad oggetto il macinatore marca SGS SISTEMI, modello L82T2, matricola 01473-2017, completo di accessori.
- 2. MANDA** la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Si comunichi alla Curatela.

Massa, 26/02/2024

**Il Giudice delegato
Dott.ssa Elisa Pinna**